

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3694

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MILANATO, AMICI, BALDI, BOLOGNESI, BRESSA, CARLUCCI, CARRARA, CHIAROMONTE, CRISTALDI, D'ALIA, LUCIANO DUSSIN, FONTANINI, ANNA MARIA LEONE, LEONI, LICASTRO SCARDINO, LUCIDI, MAGNOLFI, RAFFAELLA MARIANI, MARONE, MONTECCHI, OTTONE, PALMA, PAOLETTI TANGHERONI, PINTO, SAPONARA, STERPA, STRADELLA, TARDITI, ZANETTIN, ZANOTTI, ZORZATO

Modifiche all'articolo 12-*bis* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Presentata il 19 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 12-*bis* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge e non passato a nuove nozze, abbia diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto maturata dall'altro coniuge pari al 40 per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Orbene, l'attuale disciplina, pur riconoscendo il citato diritto, non prevede la possibilità per l'ex coniuge di rivolgersi direttamente all'ente erogatore l'indennità e di ottenere direttamente da questo quanto spettantegli per legge.

In altri termini, l'indennità di fine rapporto viene pagata al lavoratore, il quale, se crede e come crede, provvederà a liquidare l'ex coniuge per la parte che la legge riconosce.

Inutile dire che ogni adempimento al riguardo non potrà che portare all'attivazione di cause civili e a sanzionare in modo illogico il soggetto più debole.

Al fine di evitare tali inconvenienti appare opportuno prevedere una disciplina diversa e, in particolare, sancire che l'ente erogatore debba provvedere al pagamento della parte di indennità di pertinenza direttamente al coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12-*bis* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, introdotto dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Ai fini della riscossione della indennità prevista dal comma 2, il coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio provvede alla notifica della relativa sentenza all'ente erogatore della indennità di fine rapporto o al datore di lavoro.

2-*ter*. L'ente erogatore o il datore di lavoro, prima di procedere al pagamento dell'indennità di fine rapporto, comunica l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro al coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La comunicazione deve essere inoltrata al domicilio indicato all'atto della notifica di cui al comma 2-*bis*, ovvero al domicilio successivamente designato.

2-*quater*. Entro i trenta giorni successivi alla data nella quale è avvenuta la comunicazione di cui al comma 2-*ter* il coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve provare all'ente erogatore o al datore di lavoro il possesso attuale dei requisiti indicati dal comma 1.

2-*quinquies*. Decorso il termine di cui al comma 2-*quater* l'ente erogatore o il datore di lavoro provvede alla liquidazione della indennità di fine rapporto, corrispondendone direttamente le relative quote al lavoratore e al coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che ha dimostrato il

possesso attuale dei requisiti indicati dal comma 1. In caso di contrasto sulla sussistenza dei citati requisiti la somma oggetto di controversia è accantonata ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0041070